



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



Piano d'Azione Regionale

Linea d'azione I.1

Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale

BANDO 2013

	Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione" F.E.S.R. 2007/2013	Asse II "Sostenibilità ed efficienza energetica" Attività II.1.1 "Produzione di energie rinnovabili"
---	--	---



INDICE

1. FINALITÀ E RISORSE	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1 Norma che istituisce l'aiuto	4
2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato	5
3. CONTENUTI	5
3.1 Beneficiari	5
3.2 Interventi ammissibili.....	6
3.3 Forma, entità dell'agevolazione e costi ammissibili per i soggetti pubblici.....	7
3.4 Forma, entità dell'agevolazione e costi ammissibili per i soggetti privati o per soggetti pubblici che cedano a terzi l'energia prodotta	8
3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	13
3.6 Effetto di incentivazione	14
4. PROCEDURE	14
4.1 Come presentare la domanda.....	15
4.2 Quando presentare la domanda	15
4.3 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito	16
4.4 Criteri di approvazione, punteggi e formazione della graduatoria	18
4.5 Gestione delle economie	18
4.6 Come viene erogata l'agevolazione	19
4.7 Come rendicontare le spese e concludere il progetto.....	19
4.8 Variazioni del progetto e proroghe.....	20
4.9 Documenti obbligatori	21
4.10 Scadenze da rispettare.....	24
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE.....	25
5.1 Obblighi dei beneficiari	25
5.2 Controlli e ispezioni.....	26



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



5.3	Revoca delle agevolazioni	27
5.4	Rinuncia all'agevolazione	27
6.	INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	27
7.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
8.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28
9.	INFORMAZIONI E CONTATTI.....	28
10.	RINVIO	29



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



1. FINALITÀ E RISORSE

Attraverso questo Bando, la Regione Piemonte intende favorire la diffusione della produzione di energia termica da biomassa collegata ad iniziative territoriali di gestione delle risorse forestali.

Le risorse iniziali a disposizione sono pari a € 5.000.000,00.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Bando è inserito nell'Asse II – Sostenibilità ed efficienza energetica – del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/2013¹, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.). La Giunta Regionale, con propria deliberazione², ne ha approvato i contenuti generali e la dotazione finanziaria.

Il Bando è inoltre inserito nell'Asse II – Produzione di energie da fonti energetiche rinnovabili – del *Piano di Azione Regionale*, approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 5-4929 del 19 novembre 2012³.

Le norme di riferimento per il presente bando sono:

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", inerente alle norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5/04/2012, n. 98;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 12-8312 del 03/03/2008, e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-4929 del 19/11/2012 che approva la misura.

¹ Le Attività da cui origina il Bando sono descritte a pagina 76 del Programma Operativo Regionale, disponibile a questo indirizzo web: http://www.regione.piemonte.it/industria/fondi_07_13/dwd/testo_por.pdf

² Deliberazione di Giunta Regionale n. 12-8312 del 03/03/2008, e s.m.i.

³ Il Piano e tutte le informazioni relative sono disponibili sul sito <http://www.forumenergia.regione.piemonte.it>



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal Bando si configurano come aiuti di Stato; sono compatibili con il mercato comune in quanto rispettano le seguenti norme comunitarie:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato in GUUE L 379 del 28/12/2006;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato L 214/3 del 09/08/2008:
 - o aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13);
 - o aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI (articolo 15);
 - o aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 23).
- Aiuto n. 632/2008 e Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata in GUUE C 82/1 del 01/04/2008 (2.1.3. - Aiuti al teleriscaldamento).

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Possono richiedere l'agevolazione:

- A. Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs 165/2001⁴, aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Piemonte che producono energia per il soddisfacimento del proprio fabbisogno in edifici esistenti ad uso pubblico⁵;
- B. Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs 165/2001 (cfr. nota 4), aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Piemonte che cedono a terzi l'energia prodotta⁶, e imprese che al momento della presentazione della domanda:
 - non siano "imprese in difficoltà"⁷;

⁴ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (...)"

⁵ Si tratta di edifici che non possono essere in alcun modo utilizzati per l'esercizio di un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato.

⁶ Nel caso della lettera B il soggetto pubblico viene considerato come un'impresa secondo la definizione comunitaria e pertanto ai fini del presente bando tali soggetti sono definiti come "imprese".

Si riporta l'art.1 dell'allegato 1 al regolamento (CE) 800/2008: "Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica."



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



- siano in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- abbiano la sede o un'unità locale interessata dall'intervento sita in Piemonte;
- realizzino l'intervento presso un'unità locale avente un codice primario ATECO 2007 tra quelli elencati all'allegato 3 al bando.

I soggetti che presentano la domanda di agevolazione devono essere titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento rispetto ai beni oggetto dell'investimento.

Il soggetto proponente, a pena di inammissibilità, può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. La domanda può riguardare un solo intervento.

3.2 Interventi ammissibili

La proposta progettuale, relativa ad un solo intervento, dovrà riguardare:

- a) la realizzazione di un impianto di produzione di sola energia termica alimentato da biomasse provenienti dalla filiera forestale, nonché di eventuali strutture per la lavorazione e lo stoccaggio della biomassa presso il sito dell'impianto;
- b) la realizzazione di un impianto di produzione di sola energia termica alimentato da biomasse provenienti dalla filiera forestale e dei relativi sistemi di valorizzazione dell'energia prodotta (reti di distribuzione, sottostazioni ecc. a servizio dell'unica utenza servita dall'impianto), nonché eventuali strutture per la lavorazione e lo stoccaggio della biomassa presso il sito dell'impianto;
- c) la realizzazione di nuovi sistemi per lo sfruttamento del calore prodotto da impianti cogenerativi alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale (quali ad esempio, reti di distribuzione, sottostazioni d'utenza, reti di teleriscaldamento asservite ad utenze industriali).

Qualunque sia la tipologia agevolativa scelta, l'intervento proposto deve soddisfare questi requisiti generali:

- deve essere tale da determinare un'agevolazione minima di 20.000 euro (in termini di costi ammissibili, come previsto dal successivo punto 3.3);
- deve essere realizzato sul territorio della Regione Piemonte;
- deve essere avviato dopo la presentazione della domanda⁸;
- deve essere concluso⁹ entro il termine indicato dal cronoprogramma; tale termine non potrà superare i 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione;

⁷ Per la definizione di "impresa in difficoltà" si fa riferimento al Regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, comma 7) e alla Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02).

⁸ Per avvio dell'intervento si intende la sottoscrizione del primo impegno giuridicamente vincolante per l'effettuazione di una spesa.

⁹ L'intervento si intende concluso quando viene quietanzata l'ultima fattura.



- non deve essere obbligatorio per il beneficiario (ad esempio perché imposto dalla normativa ambientale, da un provvedimento di autorizzazione, ecc.);
- non deve riguardare reti di teleriscaldamento civile;
- non deve riguardare attività connesse all'esportazione, attività volte alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- la potenza primaria minima in ingresso all'impianto alimentato a biomassa (anche nel caso di domanda riguardante il solo sistema di valorizzazione del calore prodotto) deve essere superiore ad 1 MW;
- l'approvvigionamento deve essere realizzato con biomassa forestale prodotta, per una quota pari ad almeno il 50% del consumo annuo della stessa nei primi tre anni di esercizio dell'impianto e pari ad almeno il 70% negli anni successivi, in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall'impianto di utilizzo (ai sensi della D.G.R. 5 maggio 2008, n. 22-8733, come modificata dalla D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 63-10873): annualmente, dovrà essere compilata, a cura del soggetto proponente, apposita scheda nel database georeferenziato che verrà messo a disposizione dalla Regione, attestante la percentuale di alimentazione all'impianto in funzione della distanza del prelievo forestale;
- deve essere garantito il rispetto delle condizioni energetiche ed emissive stabilite nell'allegato 2 alla D.G.R. 46-11968 del 4 agosto 2009;
- le iniziative ammesse a contributo devono essere coerenti con la D.G.R. 5 maggio 2008, n. 22-8733, come modificata dalla D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 63-10873;
- devono essere rispettate le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 28/2011.

Inoltre il generatore dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

- certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
- rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log[(P_n)]$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;
- obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - o per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
 - o per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a $20 \text{ dm}^3/\text{kWt}$;
- il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2.

3.3 Forma, entità dell'agevolazione e costi ammissibili per i soggetti pubblici

Per i soggetti pubblici di cui alla lettera A del paragrafo 3.1, il contributo è concesso esclusivamente a fondo perduto.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



Il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 60% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Le tipologie di costi ammissibili sono:

- a) fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli interventi;
- b) installazione e posa in opera;
- c) opere edili, solo se strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi;
- d) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione; le suddette spese tecniche sono ammesse nei limiti del 10% del totale delle spese inserite in domanda e comunque non superiori a € 50.000.

L'IVA è costo ammissibile se e nella misura in cui non sia recuperabile.

Non sono ammissibili all'aiuto le spese per l'acquisto di:

- beni tramite locazioni finanziarie (leasing),
- beni usati;
- mezzi e attrezzature di trasporto.

Per quanto non previsto in questo articolo si applica il D.P.R. n. 196 del 3/10/2008, in attuazione dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 così come modificato dal D.P.R. n. 98 del 5/04/2012.

Le spese sostenute devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente all'invio della domanda. La data delle fatture o della documentazione di spesa equivalente, che devono essere intestate al soggetto beneficiario del contributo regionale, deve essere successiva alla data di invio della domanda.

I criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili sono pubblicati sul sito internet di Finpiemonte.

3.4 Forma, entità dell'agevolazione e costi ammissibili per i soggetti privati o per soggetti pubblici che cedano a terzi l'energia prodotta

Per i soggetti di cui alla lettera B del paragrafo 3.1, l'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento e si compone di una parte di finanziamento a tasso agevolato, fino al 100% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, e di una parte di contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 20% degli stessi.

Nel rispetto dei limiti suddetti e delle intensità massime previste a seconda della normativa relativa agli aiuti di stato applicata, il soggetto proponente potrà comporre l'agevolazione a secondo delle proprie necessità.

Il finanziamento a tasso agevolato è dato per l'80% da fondi regionali a tasso zero e per il restante 20% da fondi bancari a tasso convenzionato.

Il beneficiario non può rinunciare al finanziamento agevolato; il contributo a fondo perduto può essere concesso esclusivamente come integrazione al finanziamento.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



Il finanziamento agevolato dovrà essere restituito in 72 mesi, di cui 12 di pre-ammortamento, in rate trimestrali posticipate.

La quantificazione economica dell'aiuto di stato richiesto dal beneficiario è operata dalla Regione nella fase istruttoria:

- per la parte di finanziamento a tasso agevolato, la quantificazione consiste nel calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo¹⁰ (ESL), che consente di determinare il reale vantaggio di cui beneficia l'impresa grazie al finanziamento concesso;
- per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l'importo concesso.

L'ESL ricavata per il finanziamento agevolato sommata al contributo a fondo perduto determina il valore dell'aiuto di Stato richiesto, che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato. Nel caso in cui la quantificazione dell'aiuto di stato richiesto sia superiore alle soglie applicabili per la tipologia di aiuto di stato scelta verrà operata una riduzione a partire dal fondo perduto.

L'agevolazione può essere concessa sulla base di una delle quattro tipologie di aiuto di seguito descritte.

Nella domanda, il beneficiario deve indicare una sola tipologia di agevolazione da applicare al suo intervento.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo:

- a) fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli interventi;
- b) installazione e posa in opera;
- c) opere edili, solo se strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi;
- d) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione; le suddette spese tecniche sono ammesse nei limiti del 10%¹¹ del totale delle spese ammissibili inserite nella domanda e comunque fino a € 50.000.

L'IVA è costo ammissibile se e nella misura in cui non sia recuperabile.

Non sono ammissibili all'aiuto le spese per l'acquisto di:

- beni tramite locazioni finanziarie (leasing),
- beni usati;
- mezzi e attrezzature di trasporto.

Non sono altresì ammissibili gli investimenti finalizzati all'efficienza energetica su mezzi e attrezzature di trasporto.

Per essere considerati costi ammissibili gli investimenti devono consistere in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento

¹⁰ L'ESL misura l'effettiva entità dell'aiuto, convertendo tutte le agevolazioni diverse da una sovvenzione diretta in denaro (ovvero un contributo a fondo perduto) in un equivalente sovvenzione. Per esempio, nel caso di un finanziamento agevolato, l'ESL non corrisponde all'importo del finanziamento stesso ma al risparmio garantito al beneficiario dal tasso agevolato rispetto ad un ipotetico tasso di mercato.

¹¹ In caso di utilizzo della tipologia di aiuti di Stato n. 4 le spese considerate sono limitate al 5%.



esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Per essere considerati costi ammissibili, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti e devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
- d) devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni per le Grandi Imprese o di tre anni per le PMI.

Per quanto non previsto in questo articolo si applica il D.P.R. n. 196 del 3/10/2008, in attuazione dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 così come modificato dal D.P.R. n. 98 del 5/04/2012.

Le spese sostenute devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente all'invio della domanda. La data delle fatture o della documentazione di spesa equivalente, che devono essere intestate al soggetto beneficiario del contributo regionale, deve essere successiva alla data di invio della domanda.

I criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili sono pubblicati sul sito internet di Finpiemonte.

TIPOLOGIA 1 – AIUTI “DE MINIMIS” (Regolamento 1998/2006)

La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata in relazione a tutti gli interventi previsti al paragrafo 3.2.

Il valore dell'aiuto di Stato concesso, dato dall'ESL corrispondente al finanziamento agevolato e dal contributo a fondo perduto, sommato a tutti i contributi concessi alla stessa impresa a titolo di “*de minimis*”, su qualunque tipo di intervento, anche da altri enti, nell'esercizio finanziario in corso al momento della concessione e nei due esercizi finanziari precedenti, non deve superare € 200.000,00¹².

TIPOLOGIA 2 – AIUTI CALCOLATI SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO (Regolamento 800/2008 – artt. 13 e 15)

La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata in relazione a tutti gli interventi previsti al paragrafo 3.2.

Il valore dell'aiuto di Stato concesso, dato dall'ESL corrispondente al finanziamento agevolato e dal contributo a fondo perduto, rapportato al valore dell'investimento in termini di costi ammissibili deve rispettare le intensità massime indicate nella tabella seguente.

¹² Per imprese attive nel settore del trasporto su strada, il massimale è 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



Localizzazione dell'unità locale interessata dall'intervento	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Intervento realizzato in Area 107.3.c (in precedenza 87.3.c) ¹³	30%	20%	10%
Intervento realizzato NON in Area 107.3.c (in precedenza 87.3.c)	20%	10%	Non ammissibile

Per la definizione di piccola e media impresa si rinvia all'allegato I al Regolamento (CE) 800/2008.

TIPOLOGIA 3 – AIUTI DI STATO CALCOLATI SUI SOVRACCOSTI (Regolamento 800/2008 – art. 23)

La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata solo in relazione alle iniziative ammissibili a) e b) del paragrafo 3.2.

Il valore dell'aiuto di Stato concesso, dato dall'ESL corrispondente al finanziamento agevolato e dal contributo a fondo perduto, rapportato ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario deve rispettare le intensità massime indicate nella tabella seguente.

Base giuridica di riferimento	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Art. 23 - aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	65%	55%	45%

Per la definizione di piccola e media impresa si rinvia all'allegato I al Regolamento (CE) 800/2008.

I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) 800/2008, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

¹³ Le Aree sono individuate dalla Decisione CE N 117/2010 "Italia – Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale"; in Piemonte, sono individuate alcune aree in provincia di Torino, Biella, Novara, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola. La cartografia dettagliata dei Comuni ricompresi (e delle relative sezioni censuarie e stradario) è disponibile alla pagina web <http://www.regione.piemonte.it/industria/carta.htm> (Aree 87.3.c Strutturale)



- a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;
- b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

TIPOLOGIA 4 – AIUTO N 632/2008 (Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente)

La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata solo dalle PMI in relazione all'iniziativa ammissibile c) del paragrafo 3.2 per la costruzione di sistemi di distribuzione ed utilizzo del calore prodotto mediante le relative infrastrutture (tubature e impianti di distribuzione) unicamente in relazione ad un impianto di cogenerazione alimentato da biomasse di origine forestale altamente efficiente o che si configuri come "teleriscaldamento energeticamente efficiente"¹⁴.

Gli investimenti ammissibili sono quelli destinati sempre a unità di cogenerazione ad alto rendimento e alla relativa infrastruttura di distribuzione. Devono essere utilizzate solo tubature energeticamente efficienti. Non sono ammissibili investimenti per la sostituzione di tubature esistenti o per la creazione della semplice infrastruttura (senza centrale di generazione). Le tubature e gli impianti all'interno degli edifici che riceveranno il riscaldamento non possono beneficiare degli aiuti.

Il valore dell'aiuto di Stato concesso, dato dall'ESL corrispondente al finanziamento agevolato e dal contributo a fondo perduto, rapportato ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario deve rispettare le intensità massime indicate nella tabella seguente.

Base giuridica di riferimento	Piccola impresa	Media impresa
Aiuti per il teleriscaldamento (aiuto N 632/2008 e Disciplina aiuti tutela ambientale)	80%	70%

Inoltre l'agevolazione complessivamente concessa non può in ogni caso essere superiore agli importi indicati nella tabella seguente:

¹⁴ Per teleriscaldamento energeticamente efficiente si intende il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione 2007/74/CE.



	Piccola impresa	Media impresa
Importo massimo dell'agevolazione	150.000,00 €	200.000,00 €

Per la definizione di piccola e media impresa si rinvia all'allegato I al Regolamento (CE) 800/2008.

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, ovvero i costi ammissibili, sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie.

I costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto (comprese le entrate derivanti dalla vendita di calore o di certificati verdi) o costo operativo verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, in conformità del punto 106 in combinato disposto con i punti 81, 82 e 83 della citata Disciplina. Per il teleriscaldamento, la situazione controfattuale di riferimento prevede l'installazione di una centrale elettrica tradizionale che produce unicamente elettricità. I costi ammissibili sono calcolati deducendo dai costi complessivi dell'impianto di teleriscaldamento (centrale e infrastruttura) il costo dell'investimento di riferimento (unicamente per la centrale). Da questo importo saranno detratti i costi e i profitti operativi¹⁵.

Si precisa che le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione; le suddette spese tecniche sono ammesse nei limiti del 5% del totale delle spese inserite in domanda e comunque non superiori a € 50.000.

Concesso come integrazione al finanziamento agevolato, corrisponde alla differenza tra il massimale ESL applicabile per il beneficiario e l'ESL generato dal finanziamento. Nel caso in cui tale differenza sia nulla, il contributo non viene concesso.

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Rispetto agli stessi costi ammissibili l'agevolazione di cui al presente bando:

- non è cumulabile con altri incentivi regionali;
- è cumulabile con incentivi statali:
 - o entro il limite del 100% dei costi ammissibili totali per l'investimento;
 - o nei rispetto delle soglie massime previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata;
 - o laddove sia consentito dalla relativa disciplina comunitaria e nazionale.

Nel caso in cui l'accesso agli incentivi statali determini il superamento del limite del 100% dei costi ammissibili totali per l'investimento, l'agevolazione regionale di cui al presente bando verrà ridotta di conseguenza e le risorse rese disponibili verranno utilizzate secondo quanto previsto al paragrafo 4.5.

¹⁵ La Commissione europea ha ritenuto questa metodologia accettabile in quanto per la tipologia considerata l'investimento nell'infrastruttura può essere considerato parte integrante del progetto di cogenerazione.



3.6 Effetto di incentivazione

Per le tipologie 2, 3 e 4 l'agevolazione può essere concessa solo se essa ha un effetto di incentivazione rispetto all'investimento.

Per quanto riguarda le PMI, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione per il solo fatto che l'impresa abbia presentato domanda per accedere all'agevolazione prima dell'avvio dei lavori¹⁶ relativi all'investimento.

Se il beneficiario è una grande impresa (tipologie 2 e 3), oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, per provare l'effetto di incentivazione, deve allegare documentazione idonea ad attestare che sia soddisfatto uno o più dei seguenti requisiti:

- a. che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni dell'investimento;
- b. che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata dell'investimento;
- c. che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per l'investimento;
- d. che vi sia una riduzione significativa dei tempi necessari per la realizzazione dell'investimento;
- e. *(solo nel caso in cui l'investimento sia realizzato in area che beneficia degli aiuti a finalità regionale cc.dd aree 107.3.c) – TIPOLOGIA 2)* che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in tale area;
- f. che l'aiuto risulti decisivo ai fini dell'investimento, nel senso che senza l'agevolazione l'investimento non sarebbe stato realizzato.

Di conseguenza, le domande, che provengano da grandi imprese, in cui non venga dimostrato l'effetto di incentivazione non potranno essere ammesse a beneficiare dell'agevolazione.

4. PROCEDURE

La ricezione e la valutazione delle domande, la concessione e la revoca delle agevolazioni sono svolte dalla Regione Piemonte.

Le attività relative alla gestione della dotazione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari, e i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico-finanziari sono svolti da Finpiemonte S.p.A. (di seguito *Finpiemonte*), società *in house* della Regione Piemonte.

¹⁶ Per «avvio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



Il bando è della tipologia “a graduatoria di merito”. Le domande possono essere inviate dal giorno 15/01/2013 al giorno 15/03/2013.

Le domande verranno finanziate secondo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico reperibile sul sito www.sistemapiemonte.it.

Il file di testo della domanda (allegato 1.A per i soggetti di cui alla lettera A del paragrafo 3.1; allegato 1.B per i soggetti di cui alla lettera B del paragrafo 3.1), messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato, firmato dal richiedente e spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro cinque giorni dall’invio telematico, al seguente indirizzo:

Regione Piemonte
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
Corso Regina Margherita 174, 10152 Torino

La domanda dovrà riportare la dizione:

“LINEA I.1 - DOMANDA DI FINANZIAMENTO BANDO “Biomassa 2013”

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte:

- le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori indicati al paragrafo 4.9;
- le domande per le quali l’impresa non abbia spedito la copia cartacea entro **5 giorni** dall’invio telematico;
- le domande cartacee precedentemente non inviate per via telematica;
- le domande per le quali la copia cartacea non sia stata inviata in originale, firmata dal legale rappresentante dell’impresa.

4.2 Quando presentare la domanda

Le domande telematiche possono essere presentate:

dalle ore 9.00 del giorno 15 gennaio 2013 fino alle ore 24.00 del giorno 15 marzo 2013

Le domande inviate dopo il 15 marzo 2013 saranno considerate inammissibili.

Alla luce della D.G.R. 10 settembre 2012, n. 23-4546 “Interventi urgenti per la razionalizzazione delle spese regionali”, in deroga alle tempistiche sopraindicate, potrà essere disposta la chiusura anticipata del bando,



ove gli indicatori di risultato evidenziassero l'inefficacia della linea di incentivazione rispetto agli obiettivi perseguiti.

4.3 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

La valutazione delle domande, con la sola esclusione dell'esame del "merito creditizio" di cui al successivo punto c), viene effettuata entro i 60 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione di cui al paragrafo 4.2 a cura della Regione Piemonte, con l'approvazione di una graduatoria di merito basata sui requisiti prescritti dal bando e con riferimento ai criteri contenuti nel documento "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR-FESR 2007-2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 16 giugno 2010 per l'Attività II.1.1 "Produzione di energie rinnovabili".

In particolare i progetti presentati vengono sottoposti ad un percorso istruttorio volto a verificare:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza della copia del documento d'identità, ecc.).

b) Ammissibilità:

- presenza dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione d'impresa, ecc.);
- tipologia e localizzazione dell'investimento/progetto coerenti con le prescrizioni del bando e con la politica energetica regionale;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con scadenza del POR;
- compatibilità del progetto/investimento con limitazioni oggettive imposte dal bando (regole di cumulo con altre agevolazioni, rispetto dei vincoli che discendono dalla normativa in materia di aiuto di stato applicata, ecc.);
- impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento (solo per soggetti pubblici e assimilati).

c) Valutazione Tecnico/Finanziaria:

- congruità e pertinenza dei costi.
- idoneità tecnica e capacità finanziaria del soggetto attuatore a realizzare il progetto/investimento;
- merito creditizio solo in caso di finanziamento agevolato *(a cura della Banca scelta da beneficiario tra quelle convenzionate con Finpiemonte)*.



d) Valutazione di Merito:

- qualità tecnico-scientifica del progetto/investimento;
- ricadute e impatti attesi (sul beneficiario ed eventualmente sul sistema) coerenti con la finalità della misura (ricadute socio-economiche, incremento produzione energia da fonti rinnovabili, riduzione impatti negativi sull'ambiente, ecc....).

L'istruttoria verrà svolta da un Comitato Tecnico di Valutazione¹⁷, che fornisce un parere vincolante.

Qualora la Regione Piemonte nel corso dell'istruttoria lo ritenga opportuno, potrà richiedere chiarimenti, precisazioni, nonché ulteriore documentazione, diversa da quella obbligatoria di cui al paragrafo 4.9.1., ritenuta necessaria ai fini della completa valutazione della pratica; la Regione Piemonte potrà inviare le proprie comunicazioni ai beneficiari via posta elettronica certificata e richiedere ai beneficiari di inviare i documenti necessari tramite tale canale ogni volta che la natura del documento lo consentirà.

Il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Le domande di ammissione all'agevolazione regionale decadono d'ufficio, qualora i chiarimenti, le precisazioni e l'eventuale ulteriore documentazione richiesti non siano inviati dai proponenti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per i soggetti di cui alla lettera A del paragrafo 3.1, la valutazione si conclude al termine di questa fase, cui seguirà la comunicazione della Regione Piemonte, ia posta elettronica certificata, sull'esito.

La seconda fase di valutazione, a cui sono ammesse solo le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera B del paragrafo 3.1, che hanno superato la precedente fase di istruttoria, compete alla banca scelta dal proponente tra quelle convenzionate con Finpiemonte.

La banca, ricevuta la richiesta di Finpiemonte, valuta la sostenibilità finanziaria del proponente, accertandone:

- la capacità finanziaria;
- il merito di credito.

E' ammissibile esclusivamente una variazione di istituto di credito convenzionato in seguito alla presentazione della domanda di agevolazione.

Nel corso dell'iter della domanda, Finpiemonte potrà inviare le proprie comunicazioni ai beneficiari tramite posta elettronica certificata e richiedere ai beneficiari di inviare i documenti necessari con le stesse modalità ogni volta che la natura del documento lo consentirà.

Al termine della seconda fase di valutazione, la Regione Piemonte comunica l'esito all'impresa beneficiaria via posta elettronica certificata.

¹⁷ Il Comitato Tecnico di Valutazione sarà composto da tre rappresentanti di Settori competenti in materia della Regione Piemonte.



4.4 Criteri di approvazione, punteggi e formazione della graduatoria

I punteggi, sommabili fra di loro, saranno attribuiti alle domande risultate ammissibili, sulla base dei criteri indicati nella tabella sottostante, a seguito dell'esame documentale. Non saranno attribuiti punteggi per le voci prive della necessaria documentazione di supporto.

IND.	CRITERI	SOGLIE	PUNTEGGIO
A	Realizzazione di impianto di produzione di energia termica unitamente a sistema di valorizzazione del calore a servizio di un'unica utenza	-	12
B	Realizzazione di impianto di produzione di energia termica	-	8
C	Realizzazione di solo sistema di valorizzazione del calore prodotto in impianto cogenerativo ad alto rendimento	-	4
D	Rapporto tra quantità di energia termica ceduta agli utenti finali, considerando esclusivamente la quota valorizzata mediante le tecnologie presentate in domanda, e la potenza dell'impianto [h]	$R < 1800$	2
		$1800 \leq R \leq 2200$	4
		$R > 2200$	6
E	Zona climatica in cui viene realizzato l'impianto	Zona F	2
		Zona E	1
F	Approvvigionamento da filiera con percentuale [%]	$70 < r \leq 75$	2
		$75 < r \leq 80$	4
		$r > 80$	6
G	Potenza primaria complessiva in ingresso all'impianto [MW]	$1 < P \leq 3$	4
		$3 < P \leq 5$	6
		$P > 5$	2
H	Tempistica di realizzazione dell'intervento [mesi]	< 16	4
		$16 \leq X \leq 20$	2
		> 20	1

PUNTEGGIO relativo alla domanda considerata = (A+B+C+D+E+F+G+H)

Sulla base del punteggio conseguito l'ordine dei progetti sarà definito in modo decrescente.

A parità di punteggio, le domande saranno ordinate secondo la cronologia di presentazione (farà fede l'invio telematico).

Le domande sono finanziate sulla base della graduatoria così definita fino ad esaurimento delle risorse disponibili che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet www.regione.piemonte.it.

4.5 Gestione delle economie



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



Le domande ammissibili, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie generatesi successivamente secondo i seguenti criteri:

- a. progetti già avviati dall'ente proponente, individuati sulla base dell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata (finanziamento a partire dal primo progetto ammissibile ma non finanziabile per esaurimento delle risorse che sia già stato avviato); a tal fine i proponenti ammessi ma non inizialmente finanziati
- b. nel caso in cui non ci siano progetti già avviati o quelli avviati non intendano usufruire dell'agevolazione, sulla base della graduatoria a partire dal primo progetto ammissibile.

I criteri sopra indicati rispondano alla necessità di assicurare massima efficienza nella spesa in considerazione del termine previsto per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007/2013.

4.6 Come viene erogata l'agevolazione

In caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda, la Regione Piemonte emette il provvedimento di concessione¹⁸ dell'agevolazione se:

- la banca prescelta delibera positivamente sulla richiesta di finanziamento;
- il beneficiario abbia inviato a Finpiemonte i documenti elencati al punto 4.9.1.

Il Finanziamento agevolato (costituito da fondi regionali e fondi bancari) viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal beneficiario. Finpiemonte invia l'autorizzazione alla banca nel momento in cui la Regione emette il provvedimento di concessione.

Contributo a fondo perduto: viene erogato in più soluzioni per stati di avanzamento dell'intervento, a seguito delle rendicontazioni *in itinere* e finale (come descritto al successivo punto 4.7).

Per i soli soggetti di cui alla lettera A del paragrafo 3.1, le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, da parte di Finpiemonte, sono le seguenti:

1. a titolo di anticipazione, sarà erogato un importo pari al 70% del contributo concesso, a seguito della comunicazione di inizio lavori da parte del beneficiario;
2. il saldo del contributo concesso (30%) sarà erogato ad avvenuta presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, dei Documenti richiesti al punto 4.9.4 per la rendicontazione finale delle spese (il collaudo delle opere è inteso come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006).

4.7 Come rendicontare le spese e concludere il progetto

Le spese sostenute per realizzare l'intervento devono essere rendicontate con queste modalità:

¹⁸ Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per l'amministrazione ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.



- **prima rendicontazione in itinere:** da inviare quando il beneficiario ha sostenuto almeno il 30% delle spese ammesse. E' obbligatoria a meno che il beneficiario non concluda il progetto entro 12 mesi dalla data di concessione.
Gli estremi delle spese devono essere caricati sulla piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. Il beneficiario deve poi inviare a Finpiemonte i documenti indicati al successivo punto 4.9.3;
- **seconda rendicontazione in itinere:** da inviare quando il beneficiario ha sostenuto almeno il 60% delle spese ammesse. E' obbligatoria a meno che il beneficiario non concluda il progetto entro 18 mesi dalla data di concessione.
Gli estremi delle spese devono essere caricati sulla piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. Il beneficiario deve poi inviare a Finpiemonte i documenti indicati al successivo punto 4.9.3;
- **rendicontazione finale:** entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento.
Gli estremi delle spese devono essere caricati sulla piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it. Il beneficiario deve poi inviare a Finpiemonte i documenti indicati al successivo punto 4.9.4.

Le specifiche relative alle modalità di rendicontazione saranno pubblicate sul sito internet di Finpiemonte S.p.A.

Ai soggetti di cui alla lettera A del paragrafo 3.1 si applica quanto sopra definito per la "rendicontazione finale" dell'intervento.

4.8 Variazioni del progetto e proroghe

Gli interventi ammessi all'agevolazione regionale dovranno essere realizzati entro i termini stabiliti nel cronoprogramma approvato dal Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, nel limite di 24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, e comunque entro il 31 luglio 2015.

La conclusione dell'intervento viene formalizzata a Finpiemonte entro 30 giorni dalla data di fine lavori indicata sul cronoprogramma, tramite l'invio della dichiarazione di fine lavori¹⁹ relativa agli interventi di carattere energetico oggetto di agevolazione regionale.

In casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente e debitamente motivati dallo stesso, possono essere concesse proroghe comunque nel rispetto dei termini di cui sopra. Tali richieste dovranno essere presentate al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile prima della scadenza dei suddetti termini, a pena di inammissibilità della richiesta.

Qualunque variazione tecnica all'intervento finanziato dovrà essere comunicata al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile che ne verifica la compatibilità entro i 15 giorni successivi. Decorso il suddetto termine senza comunicazione da parte del Settore citato, la variante si intenderà automaticamente

¹⁹ Redatta sulla base dello schema messo a disposizione sul sito internet di Finpiemonte.



ammessa. I beneficiari possono apportare variazioni a condizione che le stesse non incidano sui parametri di valutazione di cui al paragrafo 4.4 e, comunque, a condizione che non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva dell'intervento, rispetto al progetto approvato in sede di concessione del contributo. Nel caso non siano considerate compatibili con le disposizioni e le finalità del bando o con le relative tempistiche, comporteranno la revoca dell'agevolazione. Le variazioni economiche saranno valutate da Finpiemonte in fase di esame della rendicontazione.

Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti dell'agevolazione concessa.

4.9 Documenti obbligatori

I beneficiari dovranno presentare i documenti di seguito indicati.

4.9.1 Documenti obbligatori da allegare alla domanda (a pena di esclusione):

- a) Copia del documento di identità (in corso di validità) del richiedente.
- b) Progetto dell'intervento, sottoscritto in originale da tecnico abilitato e definito ad una scala di dettaglio assimilabile almeno al progetto definitivo, come definito dal d.lgs. 163/2006 e smi, contenente²⁰: elaborati grafici (supportati da elementi dimensionali e di calcolo) e fotografie (almeno quattro, generali e di dettaglio);
- c) Relazione tecnico - economica descrittiva (sottoscritta in originale da tecnico abilitato e redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 di cui al presente bando, approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione delle soluzioni proposte);
- d) Piano di approvvigionamento della biomassa (sottoscritto in originale da tecnico abilitato e supportato da accordi di fornitura e pre-contratti);
- e) Preventivi o computo metrico estimativo (sottoscritto in originale da tecnico abilitato), approfonditi ad un livello di dettaglio tale da comprendere come vengono distribuiti gli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al punto 3.3;
- f) calendario delle attività e della loro durata (diagramma di Gantt);
- g) supporto informatico contenente tutta la documentazione inoltrata in forma cartacea, scannerizzata dagli originali firmati, in formato comunemente leggibile (pdf, jpg ad esempio).

Gli allegati dovranno contenere tutti i dati necessari alla realizzazione della graduatoria.

Le relazioni e gli elaborati grafici devono essere **sottoscritti in originale, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia**, recare l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione ed essere inviati in originale.

La documentazione obbligatoria da allegare alla domanda non è integrabile da parte del richiedente successivamente alla presentazione della domanda.

²⁰ Il progetto deve presentare (anche con dati analitici) l'intervento proposto nel suo complesso.



4.9.2 Documenti obbligatori per ottenere la concessione dell'agevolazione (ove applicabili):

- a) attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio²¹;
- b) modulo di trasmissione dati per la richiesta del DURC²²;
- c) dichiarazione "de minimis";
- d) dichiarazione Deggendorf²³ (vincolo da cui sono escluse le imprese che intendono presentare domanda nell'ambito della tipologia di agevolazione in "de minimis");
- e) delibera bancaria positiva (inviata a Finpiemonte dall'istituto di credito deliberante).

4.9.3 Documenti da inviare per la rendicontazione in itinere delle spese:

- a) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica;
- b) fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti delle spese sostenute (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Attività II.1.1. – Produzione di energie rinnovabili del P.O.R. 2007/2013 Regione Piemonte-Obiettivo Competitività ed occupazione").

4.9.4 Documenti da inviare per la rendicontazione finale delle spese:

- a) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica;
- b) fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti delle spese sostenute (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Spesa finanziata con il contributo del P.O.R. FESR 2007/2013 Regione Piemonte-Obiettivo Competitività ed occupazione – Attività II.1.1 "Produzione di energie rinnovabili");
- c) certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia (da compilare seguendo il modello disponibile sul sito www.finpiemonte.it);
- d) fotografie dell'investimento realizzato;
- e) relazione tecnico – economica, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia (da compilare seguendo il modello disponibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/>).

Contestualmente all'invio della rendicontazione finale, dovrà essere compilato, a cura del beneficiario, un apposito modulo telematico contenente i seguenti dati relativi all'intervento come realizzato (in mancanza di tale compilazione, Finpiemonte non procederà all'esame della documentazione di rendicontazione finale):

²¹ utilizzando il modulo disponibile sul sito di Finpiemonte: www.finpiemonte.it

²² pubblicata sul sito di Finpiemonte: www.finpiemonte.it

²³ Ai sensi dell'art. 1, comma 6 del Regolamento (CE) 800/2008 non possono essere beneficiarie le imprese che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia. Le imprese dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il cui fac simile verrà messo a disposizione sul sito di Finpiemonte.



	Progetto	"as-built"
Realizzazione di impianto di produzione di energia termica unitamente a sistema di valorizzazione del calore a servizio di un'unica utenza (SI/NO)		
Realizzazione di impianto di produzione di energia termica (SI/NO)		
Realizzazione di solo sistema di valorizzazione del calore prodotto in impianto cogenerativo ad alto rendimento (SI/NO)		
Volumetria servita (m3)		
Potenza primaria dell'impianto a biomassa / Potenza primaria complessiva in ingresso all'impianto [MW]		
Potenza elettrica dell'impianto (impianto in cogenerazione non finanziabile dal bando) [MW]		
Rendimento termico dell'impianto (calore utile / energia primaria) [%]		
Indice PES (impianto in cogenerazione non finanziabile)		
Indice LT (impianto in cogenerazione non finanziabile)		
Produzione annua energia termica utile [MWh]		
Produzione annua energia elettrica utile [MWh]		
Rapporto tra quantità di energia termica ceduta agli utenti finali, considerando esclusivamente la quota valorizzata mediante le tecnologie presentate in domanda, e la potenza dell'impianto [h]		
Zona climatica in cui viene realizzato l'impianto		
Tipologia di biomassa utilizzata		
Consumo annuo biomassa [t]		
Consumo annuo biomassa reperita in un raggio di 70 km [t]		
Approvvigionamento da filiera con percentuale [%]		
Lunghezza della rete di TLR realizzata [km]		
Tempistica di realizzazione dell'intervento [mesi]		



4.10 Scadenze da rispettare

La tabella sottostante riporta le tempistiche alle quali si devono attenere i soggetti coinvolti nell'iter delle pratiche.

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Invio della domanda telematica	Beneficiario	Dalle ore 9.00 del giorno 15 gennaio 2013 alle ore 24.00 del giorno 15 marzo 2013	No
Invio domanda cartacea	Beneficiario	5 giorni dall'invio telematico	No
Valutazione della domanda, pubblicazione della graduatoria e comunicazione dell'esito	Regione Piemonte	60 giorni dalla chiusura del periodo di presentazione	No (il termine si sospende per un massimo di 30 giorni se la Regione richiede documenti integrativi)
Emissione della delibera bancaria (soggetti di cui alla lettera B del paragrafo 3.1)	Banca	60 giorni dalla richiesta di Finpiemonte	Sì
Erogazione del finanziamento (soggetti di cui alla lettera B del paragrafo 3.1)	Banca	60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte	No
Erogazione del contributo a fondo perduto (soggetti di cui alla lettera A del paragrafo 3.1)	Finpiemonte	60 giorni dall'invio della documentazione	No (il termine si sospende se Finpiemonte richiede documenti integrativi)
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	24 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione	Sì, se adeguatamente motivata e comunque entro il 31/07/2015
Eventuali variazioni all'intervento	Beneficiario	Previa approvazione antecedente	Sì
Rendicontazione in itinere delle spese (soggetti di cui alla lettera B del paragrafo 3.1)	Beneficiario	al 30% delle spese ammesse; al 60% delle spese ammesse	No
Comunicazione della conclusione	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla data indicata sul	No



dell'intervento		cronoprogramma	
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento	No
Invio della relazione in formato elettronico sul monitoraggio dei consumi	Beneficiario	31 marzo di ogni anno (per i primi 5 anni)	Sì, se adeguatamente motivata

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione determina per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Programma Operativo Regionale e dal Bando. I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca dell'agevolazione:

- concludere il progetto in modo conforme a quanto indicato negli allegati alla domanda e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- introdurre modifiche sostanziali agli impianti e alle infrastrutture solo dopo aver ricevuto l'approvazione del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;
- consentire i controlli specificati dal Bando;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- effettuare una corretta manutenzione dell'impianto, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante tutta la vita utile;
- non asportare o disattivare l'impianto;
- mettere in campo le necessarie precauzioni per preservare l'impianto da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'opera stessa, alle persone e alle cose circostanti;
- per i 5 anni successivi alla comunicazione di fine lavori, il beneficiario non può distogliere dall'uso originario le opere realizzate con il finanziamento regionale ovvero introdurre modifiche che comportino un peggioramento delle prestazioni del sistema;
- non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati, prima che siano trascorsi cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa; ai sensi dell'art. 57 del Regolamento CE 1083/2006 e s.m.i. nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente all'intervento realizzato o parte di esso entro i 5 anni successiva alla conclusione dell'intervento, si procederà alla revoca dell'agevolazione se tali modifiche dovessero alterare la natura o le modalità d'esecuzione dell'intervento o procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



- j) al fine di consentire l'attività di raccolta dati, l'analisi delle prestazioni e il monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente si impegna a consentire il libero accesso all'edificio e al cantiere al personale della Regione Piemonte o a soggetti dalla stessa delegati;
- k) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, nonché di comunicazione dei risultati previsti al paragrafo 6;
- l) il beneficiario dovrà comunicare tempestivamente al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e a Finpiemonte l'eventuale ottenimento di altre forme di incentivazione cumulabili con il presente bando al fine della rideterminazioni del contributo.

Entro il 31 marzo di ogni anno, per i 5 anni successivi alla realizzazione dell'intervento, i beneficiari, tramite il legale rappresentante, dovranno inviare alla Regione Piemonte un file debitamente compilato relativo alle misurazioni effettuate mensilmente nel corso dell'anno e la relazione sull'approvvigionamento da biomassa.

Al momento del primo invio dei dati di cui al punto precedente, i beneficiari, tramite il legale rappresentante, dovranno altresì inviare alla Regione Piemonte una relazione sul sistema di monitoraggio installato dell'energia termica vettoriata alle utenze, in formato telematico e firmata digitalmente (.p7m) da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine/Collegio competente per materia.

I documenti sopra indicati dovranno essere inviati secondo le modalità descritte e sulla base degli standard resi disponibili sul sito della Regione Piemonte.

5.2 Controlli e ispezioni

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione dell'agevolazione. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi e verifiche tecniche in corso d'opera.

Oltre a verificare il 100% della rendicontazione, Finpiemonte può effettuare ulteriori controlli anche presso l'intervento oggetto di agevolazione regionale allo scopo di accertare:

- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate.

Il beneficiario deve conservare per 10 anni dalla conclusione la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



5.3 Revoca delle agevolazioni

Si procederà alla revoca dell'agevolazione in caso di violazione, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui al precedente paragrafo 5.1 e di realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali varianti comunicate al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

Inoltre, si procederà alla revoca nel caso in cui, a seguito dei controlli previsti dal bando, si accerti che l'agevolazione sia stata concessa in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti. In questi casi, la Regione Piemonte revoca l'agevolazione e si attiva per recuperare le somme indebitamente erogate.

L'agevolazione sarà revocata parzialmente se, a seguito della verifica della rendicontazione finale, venisse accertato, ferma restando la funzionalità dell'intervento realizzato, un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse in fase di concessione dell'agevolazione. In questo caso verrà disposta la riduzione proporzionale dell'entità dell'agevolazione e la Regione Piemonte procederà al recupero delle somme indebitamente erogate.

In caso di revoca, totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire sia l'importo indebitamente percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Commissione Europea²⁴, vigente alla data dell'erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate.

5.4 Rinuncia all'agevolazione

I beneficiari possono rinunciare all'agevolazione concessa inviando una comunicazione al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e a Finpiemonte.

6. INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Per ciascun progetto che usufruisca dell'agevolazione prevista dal presente bando, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR FESR 2007-2013 della Regione Piemonte e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1828/2006 i soggetti beneficiari delle risorse del presente bando dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web ecc. (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte.

²⁴ In applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



Sulle opere oggetto di finanziamento regionale dovrà essere applicato apposito contrassegno, di dimensioni pari a 10 cm per 15 cm, da cui risulti che la realizzazione è stata sostenuta con il finanziamento del POR CRO FESR 2007/2013 Regione Piemonte. Il contrassegno dovrà avere le caratteristiche che saranno esplicitate nella comunicazione di approvazione del progetto.

Dei risultati delle attività realizzate sul presente bando verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è:

- per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione Regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile;
- per Finpiemonte, il Direttore Generale.

Se Regione Piemonte/Finpiemonte dovessero avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di ricezione e valutazione delle domande, concessione e revoca delle agevolazioni è il Dirigente del Settore sviluppo energetico sostenibile.

Il responsabile del procedimento di gestione della dotazione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari, e i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico-finanziari è il Responsabile del Settore Finanza Agevolata di Finpiemonte.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sul bando e le relative procedure, è possibile contattare:



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013



- **Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile** (*informazioni sui contenuti del bando , sullo stato di avanzamento della domanda e di natura tecnica sull'intervento*)

Indirizzo e-mail: incentivi.energia@regione.piemonte.it indicando obbligatoriamente nell'oggetto: "Informazioni su Linea d'azione II.3 – Edifici pubblici"

- **Finpiemonte** (*informazioni sulla rendicontazione delle spese*)

Numero di telefono: **011/57.17.777** – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

Indirizzo e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it

10. RINVIO

Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia alla normativa citata al paragrafo 2.1.